Comune di Campobello di Mazara

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SEGRETERIA GENERALE

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
TUTELA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
CHE SEGNALA ILLECITI (c.d.WHISTLEBLOWER)

(Art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001)

Premessa:

Le misure di tutela del dipendente che segnala illecite (c.d. Whistleblower), introdotte, per la prima volta, nel nostro ordinamento dalla legge n. 190/2012 (che ha introdotto l'art. 54-bis all'interno del D. Lgs. n. 165/2001) sono espressamente ricondotte, dal Piano Nazionale Anticorruzione, alle misure di carattere generale finalizzate alla prevenzione della corruzione.

Scopo della norma è incoraggiare i dipendenti a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, garantendo ai denuncianti protezione e adeguate forme di tutela contro possibili pregiudizi derivanti dalla segnalazione.

L'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, vigente al 29.12.2017, individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario della segnalazione e si applica ai dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo del Comune, nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione pubblica.

Ciò premesso, nelle more dell'adeguamento alle linee guida che saranno emanate dall'A.N.A.C., la procedura di che trattasi è così definita :

1 - Oggetto della segnalazione

L'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente possa segnalare le "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro".

La segnalazione può, pertanto, riguardare, azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del codice di comportamento del Comune di Campobello di Mazara o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare ;
- suscettibili di arrecare un danno patrimoniale al Comune di Campobello di Mazara o ad altro Ente pubblico:
- suscettibili di arrecare un danno di immagine al Comune di Campobello di Mazara;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute e alla sicurezza dei dipendenti, utenti o cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ad utenti, dipendenti od altri soggetti che svolgono la propria attività presso il Comune di Campobello di Mazara.

Le "condotte illecite" possono riguardare anche – a prescindere dalla rilevanza penale – tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Le segnalazioni devono avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile e contenere, quindi, tutti gli elementi conosciuti e necessari all'accertamento del fatto denunciato, delle responsabilità, nonché di tutti gli ulteriori elementi, anche documentali, in possesso.

Le segnalazioni devono essere inviate direttamente al responsabile della Prevenzione della Corruzione, utilizzando il modello inoltrandole: allegato ed - tramite mail al seguente indirizzo : segretariogenerale@comune.campobellodimazara.tp.it, scrivendo esclusivamente dal proprio indirizzo di posta istituzionale nominativa; - personalmente, mediante dichiarazione rilasciata "de visu", o consegna "brevi manu" del modulo e di eventuale documentazione direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione; - a mezzo del servizio postale, in busta chiusa recante la dicitura "NON APRIRE", indirizzando la segnalazione ed eventuali allegati : "All'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Campobello di Mazara – Via Garibaldi, 111 – 91021 Campobello di Mazara (TP);

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione, i segnalanti possono inviare le stesse direttamente all'A.N.A.C. : whistleblower@anticorruzione.it utilizzando il modello allegato.

2 - Segnalazioni anonime

La tutela dell'anonimato prevista dalla legge 190/2012 non è sinonimo di accettazione della segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso di segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto della presente procedura

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non prenderà in considerazione segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

3 - Gestione della segnalazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ricevuta la segnalazione, provvederà:

- al protocollo riservato della segnalazione;
- ad una valutazione/istruttoria della segnalazione, con particolare riferimento alla veridicità o meno di quanto in essa contenuto;
- ad acquisire pareri e/o informazioni;
- ad espletare indagini interne di accertamento e verifica;
- a valutare i fatti oggetto della segnalazione, e in caso di evidente e manifesta infondatezza ad archiviare la segnalazione;
- ad assumere, se necessario, le adeguate iniziative inoltrando le segnalazioni in relazione ai profili di illeceità riscontrata tra i seguenti soggetti :
- a) superiore gerarchico o Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari;
- b) Autorità Giudiziaria o Corte dei Conti, quale obbligo in caso di emersione di fatti e circostanze che per legge devono essere oggetto di denuncia presso l'Autorità di competenza;
- c) Dipartimento della funzione Pubblica.

La valutazione dei fatti oggetto di segnalazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Al termine della procedura, egli, darà comunicazione al Whistleblower dell'esito della segnalazione.

La riservatezza dell'identità del segnalante sarà garantita sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva e da chiunque venga a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, nei limiti di quanto previsto dai commi 3 e 4, dell'art. 54-bis del d. lgs. 165/2001 e s.m.i. .

La violazione delle norme relative alla tutela del segnalante potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

4 -Tutela del Whistleblower

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione e/o misure ritorsive nell'ambito del rapporto lavoro per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (o all'A.N.A.C. nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione fosse l'autore della discriminazione o della misura ritorsiva). Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ritenuti sussistenti idonei elementi, effettua la segnalazione di quanto accaduto all'Ufficio Procedimenti Disciplinari che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per attivare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e/o adottato l'atto ritorsivo.

Il documento, inteso quale atto di segnalazione, non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990 e successive modificazioni .

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito dal responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

5 - Disposizioni finali

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione rende noto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, c. 14, della legge n. 190/2012 e s.m.i. .

La procedura suesposta sarà oggetto di adeguamento alle linee guida che saranno emanate dall'A.N.A.C. e potrà essere sottoposta a revisione periodica al fine al fine di colmare eventuali lacune.